

REGOLAMENTO (CEE) N. 2267/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1114/88 ⁽⁴⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 727/70 ⁽⁵⁾ al fine di prevedere la fissazione di un quantitativo massimo garantito per ciascuna varietà o gruppo di varietà della produzione comunitaria di tabacco; che il superamento del quantitativo massimo determina una riduzione proporzionale dei prezzi e dei premi per ogni varietà;

considerando che la coltura di tabacco si effettua in determinate zone, dove spesso esso costituisce una risorsa indispensabile per l'esistenza delle aziende agricole; che l'eventuale riduzione dei prezzi e dei premi, dovuta ad un superamento del quantitativo massimo garantito di cui sono responsabili produzioni realizzate su superfici recentemente investite a tale coltura, creerebbe ai produttori delle zone tradizionalmente dedite alla coltura del tabacco gravi difficoltà; che è pertanto opportuno scoraggiare qualsiasi estensione della coltura di tabacco al di là delle regioni in cui essa è attualmente realizzata, limitando l'applicazione dei prezzi e dei premi alla varietà di tabacco coltivate nei comuni tradizionalmente produttori;

considerando che per la determinazione di tali comuni è opportuno verificare se il tabacco è stato raccolto nel corso di un periodo rappresentativo; che tuttavia, per consentire una riconversione della produzione di tabacco verso le varietà più richieste, è necessario escludere talune varietà dall'applicazione della presente misura;

considerando che la possibilità di conferire il tabacco in colli all'intervento deve costituire, per l'impresa di trasformazione e di condizionamento, una soluzione del tutto eccezionale di difficoltà imputabili ad una situazione anormale del mercato; che si può affermare che, quando un'impresa conferisce all'intervento per vari anni consecutivi una percentuale considerevole di tabacco condizionato nei suoi stabilimenti, essa attui una prassi non rispondente alle finalità perseguite

dalla normativa comunitaria; che è pertanto opportuno scoraggiare il ricorso sistematico all'intervento attraverso una riduzione del prezzo d'intervento derivato applicabile ai quantitativi offerti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 727/70 è modificato come segue:

1. è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

1. Fatti salvi gli articoli 2, 4 e 6, i prezzi e i premi si applicano esclusivamente alle varietà di tabacco provenienti dai comuni in cui esse sono già state coltivate almeno una volta nel corso dei cinque anni che precedono il raccolto di cui trattasi.

2. Tuttavia, il Consiglio può stabilire, contemporaneamente ai prezzi e ai premi e secondo la stessa procedura, le varietà alle quali non si applica il paragrafo 1.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 17.»;

2. all'articolo 12 bis è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Quando un'impresa di prima trasformazione e di condizionamento offre all'intervento per un periodo di tre anni consecutivi quantitativi di tabacco condizionato che superino del 15% o più l'equivalente dei quantitativi di tabacco in foglia di origine comunitaria da essa lavorati, l'organismo d'intervento acquista i quantitativi eventualmente offertigli nel corso dell'anno seguente ad un prezzo d'intervento derivato ridotto del 10%. Il prezzo è all'occorrenza ritoccato mediante applicazione della tabella degli abbuoni e delle riduzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 7.»;

3. all'articolo 12 bis, paragrafo 3 i termini «paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «paragrafi 1 e 1 bis».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal raccolto 1989. Tuttavia, i punti 2 e 3 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1989.

⁽¹⁾ GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

⁽³⁾ GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.